

Firenze, 23 febbraio 2018

Spett.li  
Aziende della Filiera Vini Chianti docg

Dir-MAB/fr

Prot. 181/18 A/1 – Circolare n. 4/18

**Oggetto: PRESENTAZIONE ISTANZE DI ASSEGNAZIONE AUTORIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI VITATI - SU SIAN FINO AL 31 MARZO 2017 - D.M. 13 FEBBRAIO 2018 E DELIBERA GIUNTA REGIONALE TOSCANA n. 149 del 19 FEBBRAIO 2018 - COSTI ANALISI I.C.Q.R.F. 2018;**

Il **Decreto 13 febbraio 2018, prot. 935**, integra e modifica il precedente DM 15/12/2015 n. 12272 recante disposizioni nazionali di attuazione del Reg. (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente l'OCM dei prodotti agricoli – **sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli**.

Con il citato **Decreto Ministeriale del 13 febbraio 2018 prot. 935**, e la **Delibera della Giunta Regionale Toscana n. 149 del 19/02/2018**, con cui si adottano criteri di priorità fra quelli elencati nel citato Decreto (per questa campagna l'unico criterio di priorità individuato dalla Regione Toscana è quello delle richieste ubicate nelle piccole isole assegnandogli un peso ponderale pari a 1), sono state integrate e modificate le precedenti disposizioni di accesso e rilascio delle autorizzazioni per nuovi impianti vitati per l'anno 2017.

Ricordiamo che per l'Italia la percentuale di crescita delle nuove superfici vitate è fissata nella misura massima dell'1% annuo, riferito alla superficie vitata in essere alla data del 31 luglio 2017, integrata dalle superfici autorizzate per nuovi impianti, nel 2017, ed oggetto di rinuncia. **Per l'annualità 2017, per l'Italia la superficie disponibile, per nuovi impianti vitati, assommerà ad ettari 6.685= complessivi di cui ettari 581=, assegnati alla Regione Toscana.**

Le domande di assegnazione dovranno essere presentate **AL SIAN ENTRO E NON OLTRE IL 31 MARZO 2018** e saranno raccolte a livello nazionale nell'ambito del SIAN entro il 30 aprile di ogni anno.

**Le autorizzazioni saranno rilasciate dalle Regioni competenti entro il 1° giugno 2018 sulla base degli elenchi ministeriali, previa loro pubblicazione sul BURT che assume valore di comunicazione alle aziende beneficiarie.**

In caso di assegnazione di una superficie inferiore al 50% di quella richiesta, il richiedente può rifiutare tale autorizzazione **ENTRO 30 GIORNI dalla data di comunicazione senza incorrere in sanzioni**. La rinuncia è presentata nei predetti termini di 30 giorni, direttamente ad AGEA, tramite l'applicazione informatica messa a disposizione sul SIAN. **Le superfici non assegnate per effetto delle rinunce verranno riportate per l'assegnazione nell'annualità successiva.**

**Principali innovazioni introdotte dall'art. 1 del DM 13 febbraio 2018 prot. n. 935 di interesse per le aziende ubicate in Toscana:**

- **paragrafo 1):** all'art. 6, comma 1 del DM n. 12272 è stata aggiunta la disposizione con cui si garantisce alle Regioni e Province Autonome una assegnazione minima garantita di ettari 10 utilizzando la superficie non assegnata nel corso della precedente annualità per effetto delle comunicazioni di rinuncia (art.9, comma 2). Confermata la validità triennale dalla data del rilascio delle autorizzazioni;

- **paragrafo 4):** **dal 2018 è applicato un limite massimo per domanda di 30 ettari (fissato dalla Regione Toscana nella Delibera di Giunta n. 149 del 19/02/2018).** Sempre dal 2018, nel caso in cui le richieste ammissibili superino la superficie massima assegnabile calcolata a livello regionale, ciascuna Regione può garantire il rilascio di autorizzazioni sino ad una superficie compresa fra 0,10 e 0,50 ettari a tutti i richiedenti. **La Regione Toscana con la Delibera di Giunta n. 149, del 19/02/2018, ha fissato il valore della superficie minima assegnabile ad azienda di ettari 0,2=, suscettibile di riduzione (con successivo atto) nel caso in cui la superficie di nuovi impianti disponibile non sia sufficiente a garantire il rilascio a tutti i richiedenti della superficie minima di cui sopra;**

- **paragrafo 5):** introduce un criterio di carattere nazionale volto al fine di contrastare fenomeni elusivi del principio della gratuità e non trasferibilità della titolarità delle autorizzazioni conseguenti ad atti di trasferimento temporaneo della conduzione, anche nell'ambito del miglioramento della competitività del settore nell'ambito delle singole regioni, **l'estirpazione dei vigneti effettuata prima dello scadere dei 6 anni dalla data di registrazione dell'atto di conduzione non dà origine ad autorizzazione di reimpianto in una Regione differente da quella in cui è avvenuto l'estirpo.** La presente disposizione non si applica agli atti di trasferimento temporanei registrati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e per i quali è stata già effettuata l'estirpazione del vigneto, ovvero sia stata data la comunicazione d'intenzione di estirpo.

Nel rimandare ad una attenta lettura dei testi combinati del Decreto Ministeriale 13 febbraio 2018, prot. 935 e del D.M. 15 dicembre 2015, n. 12272, e della Delibera della Giunta regionale Toscana n. 149/2018, che sono consultabili sul sito consortile al seguente link [http://www.consorziovinochianti.it/consorzio/#tab\\_4](http://www.consorziovinochianti.it/consorzio/#tab_4), si porgono cordiali saluti.

Marco Alessandro Bani  
Direttore

